

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 17 marzo 2020 - n. 3445

Emergenza sanitaria DA COVID-19 - programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» e operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale». Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto

IL DIRIGENTE DI U.O.

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS)

Vista la decisione di esecuzione C (2019) 9219 del 16 dicembre 2019 della Commissione che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Lombardia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 1 che impone l'adozione di misure di contenimento nei territori interessati dal virus;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605);

Visto il decreto n. 16174 dell'11 novembre 2019, di approvazione delle disposizioni attuative per la misura 10 - Sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura» - Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale». Anno 2019

Visto il decreto n. 1387 del 6 febbraio 2020, «Reg. UE 1305/2013, programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. sottomisura 8.3 - operazione 8.3.01 «prevenzione dei danni alle foreste» di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande;

Considerato che il decreto n. 16174/2019 e il decreto n. 1387/2020 prevedono la scadenza per il termine della presentazione delle domande di aiuto entro rispettivamente le ore 12:00 del 31 marzo 2020 e del 30 aprile 2020;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica causa l'impossibilità oggettiva dei beneficiari a rispettare le scadenze sopra citate in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale previste dall'art. 1 co. 1 d.p.c.m. 8 marzo 2020 e della ridotta funzionalità degli uffici preposti all'istruttoria delle domande connessa alle modalità di svolgimento in smart working;

Considerato che per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, ai sensi dell'Operazione 19.2.01, la redazione e gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche relative alla presentazione delle domande, rientra tra le competenze dei singoli Gruppi di azione Locale (GAL), previste al punto 2) del decreto n. 16538/2017 di approvazione del «Documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale»;

Tenuto conto che la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande per la misura 10 - Sottomisura 10.2 «Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura» - Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale», anno 2019 e per la sottomisura 8.3 - operazione 8.3.01 «prevenzione dei danni alle foreste», secondo bando, non interferisce sul perseguimento degli obiettivi del PSR 2014/2020.

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Programmazione comunitaria e sviluppo rurale individuate dalla d.g.r. XI/2190 del 30 settembre 2019;

In accordo con il Responsabile delle misure individuato nel Decreto n. 1610 del 11 febbraio 2020

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prorogare di 60 giorni solari i termini di scadenza previsti per la presentazione delle domande di aiuto relative alle:

- Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale»
- Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»

fissati dai bandi approvati rispettivamente con decreto n. 16174/2019 e decreto n. 1387/2020.

2. di riconfermare che per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, ai sensi dell'Operazione 19.2.01, le eventuali proroghe delle tempistiche relative alla presentazione delle domande, resta di competenza dei singoli Gruppi di Azione Locale (GAL), come indicato al par. 2 del decreto n. 16538/2017;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di inviare il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), alle Organizzazioni Agricole Regionali, al Responsabile competente delle Operazioni e alle Strutture AFCP della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

Il dirigente
Andrea Massari